



**Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati**

presso  
Ministero della Giustizia

Prot n° 0012958 del 06/10/2016

Serv. PL Area DG-1  
Rif. del  
Allegati

Al Presidente ed al Vice Presidente della  
V Commissione Bilancio  
X Commissione Industria, commercio, turismo  
XIII Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali  
***SENATO della REPUBBLICA***

Al Presidente ed al Vice Presidente della  
V Commissione Bilancio  
VIII Commissione Ambiente  
X Attività produttive  
***CAMERA dei DEPUTATI***

Al Presidente ed al Vice Presidente della  
Commissione parlamentare per la semplificazione  
***CAMERA dei DEPUTATI***

Oggetto: Atto Governo 322 “Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti” – Art. 3, co. 1, lett. c) (“Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”) – Osservazioni e richiesta modifica.

Illustre Presidente,

con riferimento all’Atto Governo 322 di cui in oggetto, attualmente all’esame del Parlamento per l’ottenimento del prescritto parere, questo Consiglio Nazionale sottopone alla Sua cortese attenzione alcune argomentazioni - riguardanti, in particolare, l’art. 3, co. 1, lett. c) dello schema di decreto legislativo proposto - finalizzate ad ottenere un più puntuale ed efficace coordinamento tra l’emananda disciplina di semplificazione dei titoli edilizi e le modalità telematiche nonché gli standard tecnici previsti per la presentazione delle pratiche di variazione catastale.

Piazza Colonna, 361  
00187 Roma

Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336

[www.cng.it](http://www.cng.it)  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

C.F. 80053430585



La surrichiamata disposizione normativa si riferisce, più precisamente, all'art. 6, D.P.R. n. 380/2001 [come modificato dal decreto cd. "Sblocca Italia" (D.L. n. 133/2014)], concernente alcuni aspetti procedurali relativi all'attività di cd. "edilizia libera".

Così come proposta, l'emananda norma risulterebbe ancora una volta inapplicabile da parte dei Comuni a causa dell'evidente complessità ed onerosità delle procedure richieste ai medesimi enti locali, perpetrando, di fatto, la già attuale mancata applicazione delle prescrizioni di cui allo stesso succitato articolo 6, D.P.R. n. 380/2001.

La medesima disposizione, inoltre, appare fuorviante anche per gli utenti cittadini richiedenti i servizi catastali, oltre che evidentemente pregiudizievole per gli stessi professionisti geometri coinvolti nell'espletamento delle relative pratiche.

Al riguardo, si evidenzia, altresì, che tale tematica è stata già recentemente affrontata in Parlamento, nell'ambito dell'esame del ddl sulla "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*" (AS 2085-A), laddove - nel testo licenziato lo scorso 2 agosto dalla X Commissione Industria, commercio, turismo del Senato ed attualmente in stato di relazione per riferire in Assemblea - è contenuta, all'art. 66, la seguente corretta formulazione volta proprio a modificare e superare l'attuale irragionevole impostazione normativa:

*"Art. 66 (Semplificazioni in materia di atti di aggiornamento catastale)*

*1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*<<5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80>>.*

*2. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."<sup>1</sup>*

Una tale formulazione normativa, infatti, ha il merito di ricondurre le amministrazioni comunali al loro legittimo ruolo di soggetti incaricati del controllo della congruità dei documenti catastali, ripristinando, al contempo, la competenza dei professionisti geometri nella predisposizione delle relative pratiche.

<sup>1</sup> AS 2085 - Emendamento Sen. Caleo 52.0.70, approvato, in sede referente, dalla X Commissione Industria, commercio, turismo del Senato (Seduta n. 215, del 3/03/2016).



A titolo di completezza, inoltre, si evidenzia con particolare vigore che, alla medesima conclusione qui prospettata dallo scrivente Consiglio, è pervenuta, fra l'altro, anche la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, chiamata a pronunciarsi proprio sullo schema di decreto legislativo in argomento<sup>2</sup>.

Nel rammentare, infine, che quanto rappresentato è stato già oggetto anche di audizione informale, lo scorso 29 settembre presso le Commissioni riunite della Camera dei Deputati, VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici e X Attività produttive, commercio e turismo - dove lo scrivente CNGeGL ha partecipato in qualità di componente della Rete Professioni Tecniche - si chiede la tempestiva modifica dell'art. 3, co. 1, lett. c) dello schema di decreto legislativo di cui all'Atto Governo n. 322, al fine di rendere la procedura per la comunicazione asseverata di inizio lavori coerente con le argomentazioni suesposte e, conseguentemente, efficace per gli scopi che lo stesso decreto legislativo si prefigge.

IL PRESIDENTE  
(Mauro Savoncelli)

MG/

<sup>2</sup> Documento Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. 16/105/CU01/C1-C4-C5-C11 del 29/09/2016.